

## **Cass., civ. sez. III, del 13 gennaio 2015, n. 286**

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2953, 2945 e 2947 c.c. ex art. 360 n.3 c.p.c.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 2055 c.c. ex art. 360 n.5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che, con l'inizio del giudizio davanti al Tribunale di Novara nell'anno 1989, Spano Luca ha interrotto il decorso della prescrizione anche nei confronti degli altri coobbligati solidali fino al passaggio in giudicato della sentenza, ma che dal passaggio in giudicato della sentenza decorre per gli obbligati solidali che non hanno partecipato al giudizio il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2947 c.c.

Il ricorrente sostiene infatti che il giudicato formatosi riguarda la sola condotta della società Lombarda Impianti e non quella del Comune di Briga Novarese, rimasto estraneo a quel giudizio, secondo i principi espressi da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 16503/2009.

Da tale considerazione consegue che nessuna responsabilità è stata accertata nei confronti del Comune e che il diritto al risarcimento si è prescritto nei suoi confronti.

2.1 due motivi si esaminano congiuntamente e sono infondati.

La Corte di appello di Milano ha ritenuto non prescritto il diritto al risarcimento del danno di Luca Spano nei confronti del comune di Briga Novarese sul rilievo che, una volta emessa la sentenza di condanna nei confronti di uno dei coobbligati in solido al risarcimento del danno, con il passaggio in giudicato della stessa, il termine di prescrizione del diritto è regolato dall'articolo 2953 c.c. e, quindi, il termine di prescrizione è di 10 anni per ciascuno degli obbligati in solido, anche se non hanno partecipato al giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato.

Nella specie, col passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Varese pronunciata nei confronti della Lombarda Impianti, l'azione introdotta con citazione 14 febbraio 2008 dallo Spano nei confronti del comune di Briga Novarese era ancora tempestiva, applicandosi nella specie il termine di prescrizione di dieci anni di cui all'art. 2953 c.c.

3. Questa Corte osserva che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate." (Cass. n. 02605 del 04/03/1993- Cass. Sentenza n. 27713 del 2005)

4. Tale principio è ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 16503/2009, citata dal ricorrente, secondo cui, in contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicché, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà.

5. Deriva, da quanto precede, che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 c.c. per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (Cass. 15 luglio 2005, n. 15030).

6. In linea con tale nozione di solidarietà che lega gli autori di condotte illecite distinte da cui sia derivato un danno, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il generico riferimento dell'art. 2953 c.c. al "diritto" per il quale sia stabilito un termine di prescrizione breve, come oggetto della conversione di tale termine in quello ordinario decennale, da detta norma disposto a seguito dell'intervento di sentenza di condanna passata in giudicato, consente di ritenere che la conversione scaturente da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobbligato solidale operi anche nei riguardi degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio. (ex plurimis Cass 11 giugno 1999 n. 5762, Cass. febbraio 1979 n. 853, Cass. 10 marzo 1976 n. 839, Cass. 14 aprile 1972 n. 1173). Sez. 3, Sentenza n. 15511 del 06/12/2000.

7. In conclusione il danno di cui all' art.2055 c.c. è disciplinato da un unitario regime della prescrizione nei confronti di tutti gli autori della diverse condotte illecite che hanno concorso a determinarlo, con estensione del termine di prescrizione di dieci anni nei confronti di tutti i coobbligati solidali in caso di passaggio in giudicato di una sentenza di condanna emessa nei confronti di uno solo dei coobbligati solidali.